

Sentenza. n. 91 depositata il 15 maggio 2020

Materia: Lea

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.m), e terzo della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica in materia.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n.16 (Istituzione del fattore famiglia) **art. 3, comma 1, lettera a), e art.4**

Esito: questioni dichiarate non fondate

la legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n.16, ha la finalità di favorire le famiglie (maggiormente oberate, per numero di figli minorenni, disabili non autosufficienti o anziani) nell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione e, per rappresentare le reali condizioni economiche dei nuclei familiari, introduce un nuovo indicatore sintetico, il "*Fattore famiglia*".

L'art.3, della l.r., delimita gli ambiti di applicazione della normativa, tra i quali figurano, al comma 1, lettera a), le "*prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa*".

La norma regionale, specificamente nella lettera sopra riportata in corsivo, è stata impugnata dal Presidente del Consiglio perché ritenuta lesiva **dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione**, che riserva allo Stato la competenza a legiferare in ambiti nei quali è necessario assicurare livelli minimi di assistenza su tutto il territorio nazionale. Il ricorrente, ritenendo, inoltre, non chiaro come il nuovo indicatore sia utilizzato nell'accesso e nelle compartecipazioni alla spesa di carattere sanitario, ha denunciato anche la **violazione dell'art.117, terzo comma. Cost.**, in relazione alla lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (in materia dettati dall'art. 8 comma 15 della legge 537 del 1993 e dall'art.17, comma 6, del d.l. n.98 del 2011 come convertito) che stabiliscono la quota a carico dell'assistito della spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale e non contemplano possibilità che l'assistito sia esentato (al di là dei casi previsti dalla normativa statale) in base alla particolare situazione economica come determinata dal Fattore famiglia.

L'art. 4, della medesima l.r. n.16 del 2019, attribuisce alla Giunta regionale il potere di definire specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale, attraverso la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del *Fattore famiglia*.

Anche in riferimento alla sopra richiamata norma, il ricorrente denuncia la lesione **dell'art.117, secondo comma, lettera m), Cost.**, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In definitiva, viene censurata l'introduzione nella Regione Piemonte dell'indicatore *Fattore famiglia* che andrebbe a sovrapporsi all'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISEE).

La Corte non ha ritenuto fondata la questione relativa all'art.3, comma 1, lettera a), della l.r. n.16 del 2019.

In riferimento alle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Corte riafferma la competenza statale a determinare la ripartizione dei costi tra il Servizio sanitario nazionale e gli assistiti (sia prevedendo casi specifici di tali esenzioni a favore di categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali su tutto il territorio nazionale), tuttavia non accoglie le censure del ricorrente e fornisce un'interpretazione della disposizione regionale che ne esclude l'illegittimità, riconoscendo che il *Fattore famiglia* non altera la ripartizione dei costi tra servizio sanitario e assistiti, come fissato dal legislatore statale, in quanto l'indicatore per l'accesso alle prestazioni regionali *opera soltanto in riferimento alle prestazioni alle quali non si applica il criterio di uniformità sull'intero territorio nazionale*.

La Corte non ritiene fondata neppure la questione relativa all'art. 4 della legge regionale. Anche in questo caso non viene accolta la censura di sovrapposizione del *Fattore famiglia* alla regolamentazione statale nella determinazione dell'indicatore della situazione economica.

Per la Corte, *“la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, attraverso l'esercizio delle competenze legislative esclusiva di cui all'art.117, secondo comma lettera m)... non esclude... che le Regioni e gli enti locali possano garantire, nell'ambito delle proprie competenze, livelli ulteriori di tutela*. Pertanto, essendo la disposizione impugnata ascrivibile anche alla materia residuale, servizi sociali, è legittimo l'esercizio della potestà legislativa regionale e legittime sono le norme impuginate..